



TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA

Ufficio Concorsuale e per la Regolazione della Crisi e dell'Insolvenza

Nel procedimento unitario di cui al n. r.g. **102-1/ /2024** relativo a:

con l'assistenza dell'OCC nella persona del gestore dott.ssa MAZZONI IDA

Il giudice

ritenuta la propria competenza;

visto il ricorso per l'apertura di un concordato minore liquidatorio depositato in data da

vista l'integrazione richiesta con decreto del 10.10.2024; i verbali d'udienza del 29.10.2024; le memorie integrative e modificative, anche quanto alla relazione particolareggiata, del 14.11.2024;

Ha emesso il seguente

DECRETO

(di apertura del concordato minore ai sensi dell'art. 78 CCI)

1.

In via di premessa deve osservarsi che il ricorrente non riveste la qualifica di consumatore, agli effetti dell'art. 74 CCI, essendo immediato il riscontro circa la fonte "professionale" (recte, imprenditoriale) della quasi totalità della debitoria; sicché il ricorrente, attualmente in pensione, può senz'altro ricomprendersi nel novero dei soggetti ammessi alla procedura *de qua*.

Il debitore ricorrente, poi, si trova senz'altro in stato di sovraindebitamento, dato che il reddito pensionistico percipiando e l'attivo immobiliare di cui dispone (per complessivi *onimi* appaiono macroscopicamente sproporzionati per difetto rispetto all'ingente debitoria maturata (pari a circa € 9.303.895,18) come documentato ed attestato nella relazione particolareggiata predisposta dall'OCC.

Ciò posto, la domanda propone un concordato liquidatorio che, attraverso la cessione dell'unico immobile in proprietà del ricorrente (valore stimato € 40.000,00) e con l'apporto di finanza terza promessa irrevocabilmente dal terzo *onimi* per un importo di € 100.000,00 e, quindi, con la previsione di un flusso finanziario complessivo nell'arco piano pari ad € 140.000,00 derivato da tali risorse, offre ai creditori:

- pagamento integrale e alle scadenze degli oneri della procedura e dei crediti prededucibili, da indicarsi ex art. 6 lett. a) CCI nei compensi spettanti all'OCC oltre che nelle spese ed oneri legati alla cessione competitiva dell'immobile;

- soddisfacimento in misura pari al 91,8% del debito ipotecario, nei limiti di capienza del valore di presumibile realizzo del bene sul quale sussiste la causa di prelazione, al netto delle spese di procedura inerenti la sua liquidazione e della quota parte delle spese generali;
- soddisfacimento in misura pari al 100,0% dei creditori privilegiati, per i contributi ante primo grado ex art. 2753 c.c. e per i tributi diretti in 18° grado ex art. 2752, co. 1, c.c.;
- soddisfacimento in misura pari al 3,8% dei creditori privilegiati, per i tributi locali in 20° grado ex art. 2752, co. 3, c.c., nei limiti di capienza del valore di liquidazione del patrimonio mobiliare del debitore (€ 21.864,17, corrispondenti alla quota del reddito pensionistico disponibile nel triennio a favore dei creditori nello scenario liquidatorio), al netto della quota parte delle spese generali;
- soddisfacimento in misura pari allo 0,8%, mediante l'utilizzo delle risorse esterne messe a disposizione dal soggetto terzo, dei creditori ipotecari e privilegiati, per l'importo degradato a chirografo, oltre i limiti di capienza dei beni e diritti vincolati, nonché dei creditori chirografari *ab origine*;

La proposta prevede infine lo stanziamento di un fondo rischi chirografario – da reputarsi correttamente formato in ragione della concorsualità da riconoscersi anche a eventuali crediti per spese legali ai sensi dell'art. 117 CCI - relativo alle pendenze contenziose in essere, e contempla un *upside* per il caso di esito vittorioso delle stesse, con un incremento della percentuale di soddisfacimento dei chirografi fino all'1,3% ca.;

La proposta prevede infine di poter essere adempiuta in un termine di 30 giorni dal realizzo delle poste attive previsto, quanto all'immobile entro 240 giorni dall'apertura della procedura, e quanto all'apporto di finanza terza, entro 120 giorni dalla data di efficacia del provvedimento di omologazione ex art. 80 CCI.

2.

Ciò precisato, si ritiene che la proposta debba ritenersi ammissibile.

In primo luogo, la domanda soddisfa i requisiti formali prescritti dagli artt. 75 e 76 CCI e ricorrono altresì, come attestato dall'OCC, le condizioni soggettive di cui all'art. 77 CCI.

Trattandosi di concordato liquidatorio, poi, alla luce della destinazione all'attivo concordatario del cespite immobiliare, in prima battuta esclusa, risulta adesso un incremento delle somme distribuibili certamente apprezzabile (€ 78.135,83) agli effetti ex art. 74 c. 2 CCI.

Sotto il profilo della fattibilità, inoltre, si rileva come – per quanto esigua sia la soddisfazione percentuale riservata ai creditori chirografari per degrado e *ab origine* – può ritenersi il piano idoneo a realizzarla, attesa la stima immobiliare operata e le potenzialità liquidative del cespite immobiliare e, soprattutto, attesa l'immediata disponibilità della finanza terza messa a disposizione da parte del terzo, garantita attraverso la consegna di assegno circolare di pari importo; ciò che consente di formulare senz'altro una prognosi di realizzabilità della causa concreta, indipendentemente da valutazioni di convenienza, da lasciarsi all'apprezzamento dei creditori.

Ovviamente la presente deliberazione è condotta allo stato degli atti e salva ogni più opportuna valutazione e riconsiderazione da operarsi in sede di omologazione.

L'ammissione della proposta concordataria comporta, in quanto richiesta dal debitore, l'inibitoria delle azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore, come previsto dall'art. 78 co.2 lett. d) CCI.

P.Q.M.

- Dichiarata aperta la procedura di concordato minore proposta da [REDACTED]

OTTISSE

- Dispone che l'OCC dia comunicazione della proposta e del presente decreto a tutti i creditori;
- Dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito istituzionale del Tribunale di Ravenna;
- Assegna termine di gg. 30 entro il quale i creditori debbono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ex art. 1 c. 1 ter D.lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

Vista altresì l'istanza del debitore,

- Dispone che fino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Non si fa luogo alla nomina del Commissario Giudiziale non ravvisandosi, allo stato, alcuna delle condizioni di cui al co. 2bis lett. a) dell'art. 78 CCI;

Si comunichi.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti ex art. 45 CCI

Ravenna, 28/11/2024

Il giudice
dott. Paolo Gilotta